

**REGIO DECRETO 19 aprile 1923 , n. 1314**

Che approva l'organico e determina le facolta' delle dogane del Regno. (023U1314)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col Nostro decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dogane di primo ordine si dividono in due classi, e quelle di secondo ordine, in tre classi.

Ciascuna dogana puo' essere divisa in sezioni.

Con decreti Ministeriali sono stabiliti i posti di osservazione previsti dall'art. 2 della legge doganale, nonche' le sezioni doganali e le loro facolta'.

Le sezioni doganali a tutti gli effetti amministrativi formano parte integrante delle dogane a cui appartengono e, salvo quelle speciali previste dal successivo art. 5, devono di regola istituirsi in prossimita' della sede centrale delle dogane stesse. Eccezioni a questa regola possono essere consentite dal Ministro delle finanze pei servizi doganali che fossero richiesti in via continuativa presso importanti stabilimenti industriali o commerciali, purché le spese

per il personale doganale e delle guardie di finanza occorrenti ai servizi stessi e per i locali ad uso ufficio e corpo di guardia vadano a carico delle persone o degli Enti che tale istituzione avranno chiesta.

## Art. 2.

Le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Le dogane principali concentrano gli introiti, i conti, gli inventari dei mobili e degli attrezzi, i rendiconti dei registri, degli altri stampati di ufficio e dei contrassegni, e, salvo eccezioni che potranno stabilirsi dal Ministero delle finanze, anche i lavori di statistica e di contenzioso delle dogane secondarie.

Con decreto Ministeriale sono designate le dogane che devono funzionare come dogane principali e le dogane secondarie che sono a ciascuna di esse aggregate.

## Art. 3.

Sono approvate le tabelle A e B firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze. (1)

La tabella A determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, le facolta' per il deposito e per l'uscita in transito delle merci, le facolta' speciali concesse ad alcune dogane.

La tabella B indica la specie delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

-----

(1) Le tabelle verranno pubblicate in un prossimo numero della Gazzetta ufficiale.

## Art. 4.

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in circoscrizioni comprendenti una o piu' dogane principali con le rispettive dogane secondarie.

Le circoscrizioni sono determinate con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Le operazioni d'importazione e di esportazione delle merci esenti da diritti di confine, nei limiti delle facolta' delle dogane di secondo ordine della terza classe, le operazioni d'importazione delle piccole quantita' di merci portate dai viaggiatori e dai marinai per loro uso particolare, le operazioni per il cabotaggio dei prodotti del luogo e la emissione delle bollette di legittimazione, possono essere affidate a brigate della Regia guardia di finanza.

Queste brigate, per le accennate operazioni, sono considerate come sezioni doganali e sono aggregate alle dogane designate dal Ministero delle finanze.

I posti di osservazioni, oltre agli incarichi loro propri, hanno facolta' di sdaziare le piccole quantita' di merci che i viaggiatori importano per loro uso particolare, purché i diritti di confine che le gravano non superino in complesso la somma di lire venti; per queste operazioni funzionano come sezioni delle dogane alle quali sono aggregati.

Art. 6.

Il presente decreto avra' effetto dal 1° luglio 1923, salvo per quanto concerne l'istituzione, la soppressione e gli altri cambiamenti degli uffici doganali compresi nella tabella A di cui all'art. 3, i quali si effettueranno con disposizioni del Ministero delle finanze, in relazione ai provvedimenti che occorrono per il personale e per i locali degli uffici stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabelle relative al [R. decreto 19 aprile 1923, n. 1314](#), che approva l'organico e determina le facolta' delle dogane del Regno, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 27 giugno 1923, n. 150.

TABELLA A.

Sede, ordine e classe di ciascuna dogana, vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, facolta' per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e facolta' speciali concesse ad alcune dogane.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(Allegato pubblicato in S.O. relativo alla [G.U. n. 162 del 11/07/1923](#))

TABELLA B.

Merci delle quali e' permessa l'importazione dalle dogane di secondo ordine.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(Allegato pubblicato in S.O. relativo alla [G.U. n. 162 del 11/07/1923](#))